



CAMPOBASSO
GIOVANNI
04.08.2020
08:58:59 UTC



NUNZIANTE
ANTONIO
04.08.2020
09:22:38
UTC

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 97 del 31/07/2020

**“ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE
ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA”**



**REGIONE
PUGLIA**

GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA: DAG/SDL/2020/00001

OGGETTO: "ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA"

Codice CIFRA: DAG/SDL/2020/00001

OGGETTO: "ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA"

RELAZIONE

ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

“ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA”

Le istituzioni di alta cultura, contemplate all'art. 33 della Costituzione quali soggetti che hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, che operano prevalentemente nel territorio regionale favoriscono e danno un particolare contributo all'incremento della cultura e delle scienze, nonché del patrimonio storico e scientifico.

Pertanto la Regione Puglia intende riconoscere la qualifica di Istituzione di Alta Cultura sulla base di criteri oggettivi ed accuratamente rappresentativi di un profilo culturale di alto rilievo con intensa attività e con prestigioso e qualificato partenariato scientifico, tramite la costituzione di un nuovo Albo dedicato proprio alle Istituzioni di Alta Cultura Pugliesi private.

Analogo albo è già attivo sin dal 2003 ad esempio presso la Regione Campania e comprende celebri e storiche accademie, centri di cultura e ricerca, associazioni, fondazioni e istituti.

Il procedimento di iscrizione all'albo potrà essere gestito dalla Presidenza col parere di un comitato scientifico ad hoc istituito.

La legge proposta consentirà un censimento ricognitivo delle eccellenze pugliesi in tema di diffusione e valorizzazione della cultura e della scienza, che abbiano dimostrato una tradizione d'impegno negli studi e nella ricerca scientifica e umanistica, in un contesto che dia lustro nazionale e internazionale alle istituzioni culturali più rappresentative e prestigiose operanti in Puglia.

L'appartenenza all'Albo delle istituzioni di Alta cultura potrà inoltre essere valutato quale elemento qualificante nell'ambito delle istruttorie di accesso al "Fondo speciale Cultura e patrimonio culturale" di cui all'art. 15 della L.R. n. 40/2016.

Si riporta a seguire una sintesi del contenuto dei singoli articoli:

Art.1: Riporta il quadro statutario regionale di promozione culturale nell'ambito del quale ricade la proposta di legge;

Art.2: Definisce le tipologie di iniziative culturali ammissibili ai fini della proposta di legge;

Art.3: Determina l'istituzione dell'Albo, descrive l'iter del procedimento di iscrizione, di regolare

Codice CIFRA: DAG/SDL/2020/00001

OGGETTO: "ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA"



**REGIONE
PUGLIA**

GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

tenuta ed aggiornamento dell'Albo, definisce la struttura regionale di competenza ed i requisiti dei soggetti ammissibili all'Albo. Al comma 9 si prevede altresì che l'iscrizione all'Albo rappresenti un elemento qualificante nell'ambito delle istruttorie di accesso al "Fondo speciale Cultura e patrimonio culturale" di cui all'art. 15 della L.R. n. 40/2016;

Art.4: istituisce il Comitato scientifico e ne definisce composizione e compiti;

Art.5: impegna la giunta regionale a definire tramite delibera, entro la tempistica indicata, le modalità per dare piena attuazione alla legge;

Art. 6: clausola di invarianza della spesa;

Il presente Schema di disegno di Legge non comporta adempimenti di cui alla LR 28/2001.

Il Relatore

Dott. Michele Emiliano

EMILIANO
MICHELE
23.07.2020
08:52:56 UTC

Codice CIFRA: DAG/SDL/2020/00001

OGGETTO: "ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA"



SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

"ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA"

Articolo 1

Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, valorizza i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità. A tal fine, la Regione realizza un sistema coordinato di promozione culturale per valorizzare, diffondere e incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali.

Articolo 2

Tipologia delle iniziative

1. Le iniziative culturali di cui all'articolo 1 consistono in:

- a) iniziative di studio e documentazione attinente ai beni e alle attività culturali;
- b) convegni, mostre e rassegne;
- c) iniziative per recuperare e valorizzare la storia e le tradizioni della Puglia;
- d) ogni altra attività volta alla produzione ed alla divulgazione della cultura, anche attraverso supporti editoriali e diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo, inclusa la partecipazione a mostre fiere ed eventi culturali in Italia e all'Estero.

Articolo 3

Albo regionale delle Istituzioni di Alta Cultura

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, l'Albo Regionale delle Istituzioni di Alta Cultura, a cui accedono soggetti privati (associazioni, fondazioni, enti) che svolgono attività di alta cultura di preminente interesse regionale e che ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo i soggetti che:

- a) godono della personalità giuridica;
- b) non perseguono finalità di lucro;
- c) hanno la sede principale nel territorio regionale;
- d) realizzano documentate iniziative culturali caratterizzate da risonanza e diffusione su scala regionale e nazionale;
- e) svolgono da almeno 3 anni, un'ampia e autorevole attività, fruibile e di alto rilievo culturale, di studio, ricerca, formazione e sperimentazione nel settore artistico, musicale, storico, filosofico, umanistico e scientifico, documentata con pubblicazioni, studi, analisi, atti di seminari, workshop ed eventuale indicazione di prestigioso e qualificato partenariato scientifico;
- f) dimostrano un collegamento operativo tramite iniziative, progetti, ricerche realizzati congiuntamente con altri soggetti culturali regionali, nazionali o internazionali;
- g) operano essenzialmente nella Regione Puglia.

3. Non rientrano negli Enti di cui al comma 1 le Istituzioni scolastiche ed universitarie, ivi compresi i Dipartimenti, gli Istituti, i Centri di ricerca universitari, nonché gli Enti pubblici di ricerca.

4. L'iscrizione nell'albo regionale, è disposta dalla Presidenza della Giunta Regionale, previo parere obbligatorio del Comitato scientifico di cui all'art. 4, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta.

5. Per i soggetti di cui al comma 1 per i quali si riscontrano abusi, gravi irregolarità o decadenza dei requisiti di cui al comma 2, la Presidenza della Giunta Regionale dispone la cancellazione dall'albo regionale, previo parere



obbligatorio del Comitato scientifico di cui all'art.4, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta.

6. La Giunta regionale provvede annualmente, entro il 31 gennaio, all'aggiornamento dell'albo previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 2.

7. Le Associazioni, Fondazioni ed Enti culturali interessate inoltrano annualmente istanza per l'iscrizione nell'albo regionale entro il 30 settembre allegando la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti al comma 2.

8. L'albo è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sul BURP.

9. L'appartenenza all'Albo delle istituzioni di Alta cultura potrà essere valutato quale elemento qualificante nell'ambito delle istruttorie di accesso al "Fondo speciale Cultura e patrimonio culturale" di cui all'art. 15 della L.R. n. 40/2016.

Articolo 4

Comitato scientifico di accesso, valutazione e controllo

1. Il parere obbligatorio sulla iscrizione all'albo compete al Comitato scientifico composto da *cinque* personalità di alto profilo culturale, scelte dal Presidente della G.R., entro e non oltre i 30 giorni successivi dalla pubblicazione della presente legge sul BURP.

2. Ai componenti il Comitato scientifico di accesso, valutazione e controllo non è attribuito alcun compenso.

3. Il Comitato scientifico trasmette ogni sei mesi alla Presidenza della G.R. una relazione delle attività svolte ai sensi del comma 1.

Art. 5

Provvedimenti attuativi

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con proprio provvedimento definisce:

- a) le modalità di tenuta, redazione e aggiornamento dell'albo nonché ulteriori requisiti di accesso;
- b) le modalità di presentazione delle domande di inserimento nell'albo, ivi compresa la relativa modulistica;
- c) i controlli atti a evitare che siano inseriti nell'albo soggetti ed enti privi dei necessari requisiti;
- d) ogni altra disposizione utile alla piena attuazione della presente legge.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Puglia.